

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 137 DEL 21.12.2018

**TECNOSERVICECAMERE SCPA. AFFIDAMNETO SERVIZI E ATTIVITÀ DI GLOBAL SERVICE, FACILITY E PROPERTY MANAGEMENT; ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA NEI SETTORI TECNICO-PROGETTUALI, COMPRESI STUDI DI FATTIBILITÀ, RICERCHE, PROGETTAZIONI E VALIDAZIONI DI PROGETTI, DIREZIONE DEI LAVORI; ATTIVITÀ DI SUPPORTO NELLE FUNZIONI E NELLE ATTIVITÀ DI STAZIONE APPALTANTE, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO, ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DI DETTE FUNZIONI.**

Il Segretario generale f.f.,

- premesso che,
  - è obiettivo dell’Ente camerale il miglioramento dei propri servizi in modo da renderli sempre più rapidi, economici ed efficienti;
  - per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio, le loro Unioni Regionali, l’Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di commercio possono costituire ed avvalersi di organismi associativi, enti, consorzi e società;
- ricordato che, TecnoServiceCamere con sede legale in Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma è organismo consortile del sistema camerale che opera per le Camere di commercio socie, quale società in house, nei settori della gestione e della manutenzione del patrimonio immobiliare;
- ricordato altresì che, la Camera di commercio di Taranto è socia di TecnoServiceCamere (0,63%), ed è stata individuata tra le società in house del sistema camerale istituita per le finalità di cui all’art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i., e svolge, tra le altre attività, servizi di global service nei confronti dei soci consorziati;
- considerato che è intendimento dell’Ente dotarsi di una struttura tecnica qualificata in grado di risolvere con competenza e rapidità tutte le problematiche riferite alla gestione del proprio patrimonio immobiliare e garantire una più efficace gestione delle attività;
- considerato altresì che, alla data della presente determinazione non è attiva alcuna convenzione Consip, ai sensi della L. 488/99, per la Regione Puglia per i servizi in oggetto in quanto il Lotto 11 della “*Facility Management Uffici 3*” è esaurito dal 16.11.2015 e non è più possibile aderirvi, né sono stati elaborati, da parte dell’ANAC prezzi di riferimento per il servizio in parola, né individuate le modalità per l’elaborazione adeguativa dei prezzi delle convenzioni scadute, come indicato dal c. 508, art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

- atteso che, il decreto legislativo n.50/2016 prevede la possibilità di affidamento “in house” di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza qualora ricorrano le medesime condizioni previste dalla normativa dell’Unione Europea e previa verifica della congruità economica dell’offerta e dei benefici per l’ente affidante;
- rilevato in particolare che, gli artt.5 (commi 1 e 2) e192 del citato decreto legislativo n.50/2016 prevedono, rispettivamente, che:

*“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

*b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*

*c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

*2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.”*

*“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

- considerato che, la prevalente giurisprudenza nazionale (vedasi, ad esempio, Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n. 199, Consiglio di Stato 11 marzo 2011 n. 1573 e 10 settembre 2014 n. 4599) e, più di recente, quella Europea, nelle direttive in materia di appalti e concessioni (direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2004/23/UE), menzionano proprio l’*in house* come possibile sistema per la prestazione di forniture e servizi per i propri soci (vedasi, in particolare, l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nei cd. settori ordinari, laddove prevede proprio che la direttiva stessa non trovi applicazione nei casi di affidamenti a persone giuridiche che abbiano proprio le caratteristiche dell’*in house*: controllo analogo, svolgimento delle prestazione per i propri soci, presenza di soci pubblici);

- verificato che, TecnoServiceCamere S.C.p.A. possiede tutti i requisiti richiesti dalle normative comunitarie e nazionali per la qualificazione di società in house, ovvero: controllo analogo da parte dei soci, svolgimento delle prestazioni per i propri soci (almeno per l'80%), presenza di soci pubblici e assenza di capitali privati che esercitino influenza determinante sulla società;
- considerato che, allo stato, l'affidamento dei servizi di che trattasi a TecnoServiceCamere S.C.p.A. rappresenta la migliore soluzione praticabile in termini di economicità, efficienza ed efficacia atteso che:
  - a) consente un sensibile contenimento dei costi evitando di sostenere ulteriori oneri relativi alla procedura ordinaria di affidamento degli stessi;
  - b) l'affidamento dei servizi di che trattasi - la cui durata non è attualmente definibile - potrebbe dover essere revocato o ridimensionato per la riforma delle Camere di commercio in corso di attuazione;
  - c) permetterebbe di usufruire dell'ausilio di una tecno-struttura ampiamente sperimentata con esiti positivi da numerosi altri soggetti del sistema camerale;
- considerato, altresì che, per le motivazioni innanzi esposte, l'Ufficio Provveditorato ha richiesto per le vie brevi alla società consortile di che trattasi, una valutazione tecnico-economica per l'eventuale convenzionamento per lo svolgimento dei servizi e attività di global service, facility e property management; attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori; attività di supporto nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;
- atteso che, la società consortile TecnoServiceCamere S.c.p.A. ha trasmesso la propria proposta di convenzione che risponde alle esigenze manifestate dall'Ente per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente determinazione;
- considerato che, in ragione delle specifiche esigenze organizzative-gestionali i servizi consortili saranno descritti nell'ambito di successivi contratti integrativi (denominati "Allegati n."), da sottoscrivere tra le parti previa definizione sia del contenuto del singolo servizio richiesto sia del relativo corrispettivo;
- ricordato che, esistono già delle convenzioni in essere con la società di che trattasi relativamente a:
  1. servizio di pulizia giornaliera e periodica e di derattizzazione e disinfestazione della Palazzina direzionale e del Padiglione tensostatico della Cittadella delle imprese e servizi accessori, sulla base dell'offerta economica e tecnica ricevuta dalla società per un importo complessivo stimato annuale pari ad **€.121.639,66 IVA esente**, ex art. 10 comma 2 DPR 633/72, oltre alle spese per il servizio a chiamata;
  2. servizio di manutenzione programmata ordinaria e riparativa degli impianti come di seguito sintetizzati:
    - gruppo elettrogeno;
    - gruppo di continuità;
    - impianto elettrico;

- impianto antincendio;
- impianto idrico-sanitario;

per un importo complessivo stimato annuale pari ad **€.67.826,80 IVA esente**, ex art. 10 comma 2 DPR 633/72, oltre alle spese per il servizio a chiamata;

- ritenuto di unificare tutti i servizi nell'ambito dell'unica "convenzione quadro" proposta e dei relativi allegati al fine di regolare in via sistematica e continuativa l'affidamento dei diversi servizi necessari all'Ente camerale come già definiti e/o da definirsi;
- ricordato che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e nelle more dell'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici (art. 192 c. 1 d.lgs. 50/2016), l'ANAC ha precisato con Comunicato del Presidente del 3 agosto 2016, che gli affidamenti diretti alle società in-house possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192;
- rilevato che, per effettuare affidamenti legittimi a TecnoServiceCamere S.c.p.A., la Camera deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari per qualificare il rapporto di in-house providing, in particolare quello previsto dalla lettera b) c. 1 dell'art. 5 del codice dei contratti pubblici, così come precisato dall'art. 16, c. 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- atteso che,

la società TecnoServiceCamere S.c.p.A. (C.F. 04786421000) con sede a Roma, è interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane, dalle loro Unioni e da società del sistema camerale, tra cui anche la Camera di commercio di Taranto. Tale società, operante dal 1995, ha la propria attività e il proprio statuto idoneo a rispondere ai requisiti individuati dalla più recente normativa (nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) per poter operare a favore delle Camere di commercio mediante affidamenti secondo il modello dell'in-house providing;

al momento attuale è verificata la sussistenza congiunta, nello statuto della società in-house TecnoServiceCamere S.c.p.A (C.F. 04786421000), di tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016, che consentono di escludere l'ambito di applicazione del codice dei contratti (ad esclusione dei principi di cui all'art. 4) ovvero:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi. A tal proposito con nota n.20982\_ST\_58587 del 6 aprile 2017 (prot. n.16638 del 06.04.2017) la società TecnoServiceCamere scpa ha comunicato - su richiesta della Camera - ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), in parola, che la stessa società realizza oltre l'80% (ottanta per cento) delle proprie attività nello svolgimento di compiti e prestazioni affidati dagli enti-soci della stessa. La società ha reso la dichiarazione con l'impegno a comunicare

immediatamente ogni futura eventuale variazione che possa incidere sul possesso di detto requisito;

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; già il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha ricordato come l'affidamento in-house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma una delle normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale che deve essere adeguatamente motivata;

in particolare la società TecnoServiceCamere S.c.p.A. è una società strumentale in-house del sistema camerale, che adotta criteri e modalità per il reclutamento del proprio personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto dei principi - anche di derivazione comunitaria - di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dai vincoli posti dai commi 5 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012 relativamente alla composizione e ai compensi dei consigli di amministrazione;

con deliberazione n. 109 del 05/04/2007, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha richiamato in modo specifico la possibilità di affidare "in house" un contratto di global service concernente esclusivamente attività rientranti nell'appalto di servizi e che il Consiglio di Stato, con sentenza del n. 5544/2010 Reg. Ric. dell'11/03/2011, ha confermato la possibilità di affidamento diretto a società in-house di servizi quali, nella fattispecie, il servizio di global service;

la determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010", esclude le prestazioni derivanti da affidamenti a società "in house" dall'applicazione delle normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- letti gli articoli 5 "*principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*" e 192 "*regime speciale degli affidamenti in house*" del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- considerato che, le prestazioni ricomprese nella proposta di TecnoServiceCamere S.c.p.A. sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono "*ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house*" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione );
- rilevato che il ricorso sistematico e continuativo ai servizi del Consorzio e, più in particolare, a quelli denominati comunemente "Global service", rappresenta per l'Ente una scelta gestionale in grado di contribuire in modo significativo al miglioramento dell'organizzazione camerale, in linea con la mutata realtà istituzionale e normativa in cui la Camera di commercio è chiamata ad operare in termini nuovi e più produttivi;
- ritenute sussistenti le condizioni per poter procedere all'affidamento in-house dei servizi in oggetto, mediante affidamento diretto alla società consortile TecnoServiceCamere S.c.p.A. e per la durata del rapporto consortile,
- ritenuto altresì di affidare, con la sottoscrizione della summenzionata convenzione quadro - la cui bozza è allegata al presente provvedimento - l'erogazione dei servizi camerale aventi carattere continuativo e sistematico che saranno limitati, al momento, a quelli espressamente

descritti negli uniti contratti integrativi anche'essi allegati alla presente determinazione (Allegato nn.1 e 2);

- ritenuto, infine, di conferire alla dipendente in ruolo, dr.ssa Dora Spinosa, responsabile dell'Ufficio Provveditorato, l'incarico di responsabile unico del procedimento per tutte le fasi - dall'affidamento all'esecuzione - dei servizi di che trattasi;
- vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato in particolare il combinato disposto dell'art.4 comma 2, dell'art.70 comma 7 del richiamato D.Lgs. 165/2001 e degli artt.47, 49, 50 e 54 del richiamato Statuto;
- rilevato che il predetto onere di €.121.639,66 IVA esente, è imputabile al conto 325010 "oneri pulizie locali" e che l'onere di €.67.826,80 IVA esente è imputabile al conto 325020 "oneri per manutenzione ordinaria";
- vista la determinazione dirigenziale del Segretario generale f.f. n. 66 del 24.06.2016, con la quale è assegnata al medesimo la direzione e la responsabilità di tutte le aree funzionali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, ridefinite con delibera di Giunta n. 99 del 3.12.2007;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite al sottoscritto Segretario generale f.f., cui compete pertanto l'adozione della presente determinazione;
- visto il parere favorevole espresso dal rag. Vincenzo Pati, responsabile dell'Ufficio Ragioneria, il quale, accertata la regolarità contabile, ha apposto il visto sulla proposta del presente provvedimento;
- ritenuto di dover adottare il presente provvedimento;

### **DETERMINA**

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
- di affidare, come affida a TecnoServiceCamere s.c.p.a. (C.F. 04786421000) con sede a Roma i servizi e attività di global service, facility e property management; le attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori; attività di supporto nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;
- di precisare che l'affidamento della gestione al menzionato Consorzio si attua in via continuativa e sistematica – secondo le modalità definite nella "Convenzione quadro" riportata in allegato alla presente determinazione – e comprende interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Detta gestione riguarda i servizi specificatamente definiti al

momento negli allegati n.1 e 2 i cui rispettivi testi sono riportati in allegato al presente provvedimento;

- di approvare, come approva, il testo dell'apposita "Convenzione quadro", il testo degli accennati due allegati numerati in via progressiva, per la gestione da espletarsi secondo il sistema del "Global service", così come specificato in narrativa.
- di riservare alla Camera di commercio di Taranto la piena facoltà di poter chiedere alla società TecnoServiceCamere S.c.p.A. di variare le prestazioni rese, sia in termini qualitativi che quantitativi durante il periodo di esecuzione dei servizi qualora ragioni di ordine organizzativo, normativo e/o economico ne richiedessero una variazione;
- di imputare l'onere di onere di €.121.639,66 IVA esente al conto 325010 "oneri pulizie locali" e l'onere di €.67.826,80 IVA esente al conto 325020 "oneri per manutenzione ordinaria";
- di conferire alla dipendente in ruolo, dr.ssa Dora Spinosa, responsabile dell'Ufficio Provveditorato, l'incarico di responsabile unico del procedimento per tutte le fasi - dall'affidamento all'esecuzione - relative ai servizi di che trattasi.

Il Segretario generale f.f.  
(dr.ssa Claudia Sanesi)